

## **Regolamento Particolare Per La Pesca Sportiva In Laguna – Testo Integrato.**

### ART. 1 – PRINCIPI E FINALITA'

L'Amministrazione Comunale di Orbetello, fermo restando quanto disposto dal regolamento sugli usi civici, vuol dare la possibilità a tutti i cittadini residenti e non residenti di praticare l'esercizio della pesca sportiva in una determinata zona della Laguna di Levante.

Tale attività potrà essere gestita direttamente dall'Amministrazione Comunale o affidata a terzi.

Attraverso il presente Regolamento si vuol disciplinare l'esercizio della pesca sportiva ed il Comune di Orbetello, ai fini della razionale gestione delle risorse costituite dalla fauna ittica, assume le iniziative atte ad assicurare la conservazione e l'incremento del patrimonio ittico.

### ART. 2 – ESERCIZIO DELLA PESCA

Costituisce esercizio di pesca ogni atto diretto alla cattura o al richiamo della fauna ittica mediante l'impiego di arnesi o sostanze a ciò destinati.

La fauna ittica appartiene legittimamente a chi la cattura. Durante il legittimo esercizio della pesca il pescatore non deve essere oggetto di turbative da parte di terzi, finché non abbia ultimato o palesemente abbandonato le relative operazioni.

### ART. 3 – PERMESSO DI PESCA SPORTIVA

La pesca sportiva in Laguna è consentita a tutti coloro che ne facciano espressamente richiesta, in carta libera, all'Amministrazione Comunale e, nel caso di affidamento del servizio all'Ente gestore, dietro pagamento di apposita tariffa.

La pesca sportiva nella Laguna di Orbetello può essere esercitata se si è muniti di apposito permesso.

**Lo svolgimento di eventi, manifestazioni e/o gare sportive è subordinato al rilascio di nulla osta da parte dell'Amministrazione Comunale.**

Ai soggetti in età inferiore agli anni 18 il permesso viene rilasciato previo assenso scritto da colui che esercita la patria potestà o la tutela.

I minori di età inferiore ai 12 anni non sono tenuti all'obbligo del permesso di pesca. Essi possono esercitare la pesca sportiva nella zona consentita purché accompagnati da un maggiorenne, in regola con il permesso di cui sopra, il quale sarà ritenuto responsabile del comportamento negli atti di pesca.

In caso di deterioramento o smarrimento del permesso di pesca, il titolare può ottenere il duplicato presentando domanda in carta semplice all'Ente gestore, allegando alla stessa copia del permesso deteriorato ovvero copia della denuncia di smarrimento presentata alle autorità competenti.

### ART. 4 – ZONE DI PESCA

**Le zone di pesca saranno individuate su apposita planimetria approvata con successivo provvedimento della Giunta Municipale.**

### ART. 5 – POSTO DI PESCA

Il posto di pesca spetta al primo occupante, il quale ha diritto a che il pescatore sopraggiunto si ponga ad una distanza di rispetto di almeno 6 metri. L'abbandono della piazzola di pesca non dà il diritto ad un eventuale ritorno nella stessa piazzola.

#### ART. 6 – MEZZI CONSENTITI

E' consentito esclusivamente l'utilizzo di canna da pesca armata con non più di due ami con o senza mulinello.

E' consentito altresì l'uso contemporaneo di due canne.

E' fatta eccezione per la pesca con esche artificiali per la quale viene consentito l'utilizzo di una sola canna.

**E' consentita la pesca a bordo di natante esclusivamente per la tecnica di pesca a spinning ed in presenza del personale dell'Ente Gestore. Il pesce pescato dovrà esser accuratamente slamato e reimmesso in acqua.**

#### ART. 7 – LIMITAZIONI E DIVIETI

- E' vietata la pasturazione, la pesca e la detenzione della larva di mosca carnaria (bigattino)
- E' vietato utilizzare per la pesca qualunque strumento o attrezzo non elencato all'art. 6 del presente Regolamento.
- E' vietato l'uso di ami superiore alla misura del 10.
- **E' vietato lasciare ogni rifiuto sul posto di pesca, ed è altresì vietato gettarli.**

Sono altresì vietati:

- La pesca con le mani.
- La pesca subacquea.
- l'uso di sorgenti luminose.
- La pesca con materiali esplodenti.
- La pesca con la corrente elettrica.
- La pesca mediante ancorotta a lancio a strappo e con esca.
- La pesca e la pasturazione con sangue, ovvero con sostanze contenenti sangue.
- La pesca e la pasturazione con composti contenenti attivanti chimici.
- L'immissione di sostanze atte ad intorpidire, stordire od uccidere l'ittiofauna od altri animali acquatici.
- E' fatto divieto di abbandonare esche naturali e pesci lungo le rive e nelle adiacenze della laguna in cui è consentita la pesca.

Il pescatore non può catturare giornalmente pesci per una quantità superiore ai Kg. 3,00 salvo il caso di pesce singolo di peso superiore.

E' fatto obbligo per ogni pescatore detenere il pesce catturato in apposito retino e/o contenitore posto bene in vista per ogni eventuale controllo.

#### ART 8 – SPECIE SOGGETTE A MISURA MINIMA.

E' vietata la pesca di pesce vivo o morto di dimensioni minori a quelle indicate :

- ANGUILLA cm. 30
- CEFALO cm. 20
- SPIGOLA cm. 25
- ORATA cm. 20
- TRIGLIA cm. 15
- GHIOZZO cm. 12
- SOGLIOLA cm. 15

Il pesce di misura inferiore a quella minima consentita deve essere liberato e reimmesso in acqua; si deve procedere alla slamatura a mano bagnata e recidere la lenza ove la slamatura risulti pericolosa per il soggetto catturato.

E' fatto obbligo per ogni pescatore detenere uno slamatore da utilizzare ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

#### ART. 9 – PERIODO ED ORARI DI PESCA

La pesca è consentita nel periodo Aprile - Ottobre. Dal mese di Giugno a quello di Settembre la pesca è consentita dalle ore 7,00 alle ore 20,00. Nel restante periodo la pesca è consentita dalle ore 8,00 alle ore 18,00, salvi i periodi che saranno stabiliti dall'Amministrazione Comunale, e nel caso di affidamento del servizio sentito l'Ente gestore, nei quali l'attività non viene consentita per motivi attinenti alla tutela ambientale delle acque lagunari e della fauna ittica o per incompatibilità con altre attività svolte nelle stesse zone interessate.

#### ART. 10 - VIGILANZA

Il controllo sull'osservanza alle norme del presente Regolamento è effettuato ai sensi della vigente normativa in materia e in particolar modo del Regolamento di Polizia Locale, approvato con deliberazione del C.C. n. 27 del 29.03.2000.

La vigilanza viene espletata, oltre che dagli organi di polizia previsti dalle disposizioni di leggi e regolamenti, anche dal personale del Concessionario in possesso dei requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti, nonché della qualifica di guardia giurata ai sensi del T.U.L.P.S. 18.06.1931 n. 773.

Il personale del Concessionario, oltre a possedere i requisiti previsti dal comma precedente, dovrà dimostrare di avere conoscenze professionali per il ruolo esercitato, acquisite con la frequentazione di specifico corso previsto dall'atto di Convenzione.

Il personale del Concessionario che svolge attività di vigilanza è soggetto ad ordini del Sindaco, alle disposizioni e direttive, emanate tramite il Dirigente del Corpo di Polizia Municipale.

#### ART. 11 – APPLICAZIONE DELLE SANZIONI.

Salva ed impregiudicata ogni altra sanzione prevista dalle leggi vigenti, per l'applicazione delle sanzioni alle infrazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla Legge 24 Novembre 1981 n. 689 e alla Legge Regionale 28.12.2000, n. 81.

Competente alla irrogazione delle sanzioni è il Comune di Orbetello.

Le somme riscosse a titolo di sanzione amministrativa vengono introitate dall'Amministrazione Comunale e destinate ai fini di cui all'art. 1 del presente Regolamento.

#### ART. 12 - SANZIONI

Per la violazione alle disposizioni del presente Regolamento si applicano le seguenti sanzioni:

- a)** Sanzione amministrativa **da euro 25,50 a euro 153,00** e la sospensione della concessione del permesso di pesca fino ad un anno per chi esercita la pesca senza aver conseguito il permesso medesimo; in caso di reiterazione della violazione la sanzione è raddoppiata;
- b)** Sanzione amministrativa **da euro 25,50 a euro 153,00** per chi esercita la pesca con il permesso di pesca plurigiornaliero scaduto; in caso di reiterazione della violazione la sanzione è raddoppiata;
- c)** Sanzione amministrativa **da euro 65,00 a euro 390,00** e la sospensione della concessione del permesso di pesca fino ad un anno per chi esercita la pesca in periodi ed in orari non consentiti; in caso di reiterazione della violazione la sanzione è raddoppiata;
- d)** Sanzione amministrativa di **euro 10,00** per ogni pesce pescato di misura inferiore a quella consentita fino ad un numero massimo di due pesci . Oltre tale numero la sanzione viene raddoppiata; in caso di reiterazione della violazione la sanzione è raddoppiata;
- e)** Sanzione **da euro 13,00 a euro 78,00** e confisca del pescato, per chi pesca pesce per un quantitativo superiore a quello consentito giornalmente; in caso di reiterazione della violazione la sanzione è raddoppiata;
- f)** Sanzione amministrativa **da euro 65,00 a 390,00** per chi esercita la pesca con mezzi non consentiti; in caso di reiterazione della violazione la sanzione è raddoppiata;
- g)** Sanzione amministrativa **da euro 5,00 a euro 30,00** per chi, pur avendo conseguito, non esibisce il permesso di pesca; la sanzione si applica in misura ridotta del 50% qualora il trasgressore esibisca il documento entro otto giorni all'Ufficio competente.
- h)** sanzione amministrativa **da euro 13,00 a euro 78,00** per chi viola le disposizioni del presente Regolamento non espressamente richiamate dal presente articolo;
- i )** in caso di danneggiamento provocato all'ittiofauna da scarichi inquinanti industriali o urbani, dall'uso di insetticidi, pesticidi, diserbanti o di altre sostanze nocive, in violazione alle vigenti disposizioni di legge, i responsabili riconosciuti sono tenuti ad effettuare immissioni di soggetti al fine di ricostituire il patrimonio ittico-faunistico andato distrutto;  
La qualità e la quantità delle specie da immettere e le modalità di immissione vengono determinate dall'Amministrazione Comunale, salva ed impregiudicata ogni altra sanzione prevista dalle vigenti leggi.

#### ART. 13 – NORME TRANSITORIE

L'Amministrazione Comunale, e nel caso di affidamento del servizio sentito l'Ente gestore, ha la facoltà di far sospendere l'attività della pesca sportiva in presenza di particolari aspetti del movimento di entrata del pesce e per particolari condizioni climatiche.

Il presente Regolamento fa parte integrante e sostanziale del Regolamento di Polizia Locale approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 27 del 29.03.2000.